



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Relazione tecnico-normativa	»	11
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	14
Disegno di legge	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Le relazioni bilaterali fra Italia e Costa Rica sono tradizionalmente molto cordiali e improntate a grande amicizia e collaborazione. In occasione della sua visita ufficiale in Italia, il 25 e 26 maggio 2016, il Presidente Solís è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il colloquio è ruotato intorno alle questioni migratorie, alla lotta alla criminalità organizzata e al narco-traffico e alla collaborazione bilaterale in campo economico, giudiziario, ambientale e culturale. Come testimonianza della volontà dei due Paesi di consolidare ed espandere ulteriormente le già proficue relazioni bilaterali, durante la visita sono stati siglati cinque Accordi bilaterali (di estradizione e di collaborazione giudiziaria in materia penale; di cooperazione nel settore dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico; per lo scambio di informazioni fiscali; di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica). La visita ha così dimostrato la volontà del Presidente Solís di rilanciare le relazioni con il nostro Paese e di espandere la cooperazione bilaterale anche a settori ancora poco esplorati, quali i trasporti, le politiche agricole, il turismo, la protezione civile. Volontà poi confermata, più di recente, dal Ministro degli esteri Manuel González Sanz, il quale, a dicembre 2017 ha compiuto una visita a Roma, per prendere parte alla VIII Conferenza Italia - America Latina e Caraibi.

Sulla scorta di questo insieme di obiettivi, tra il 2016 e il 2017, si sono pertanto registrate importanti novità nelle collaborazioni bilaterali. Nel settore dell'agricoltura sono stati firmati un *Memorandum of Understanding* (MoU) di cooperazione tecnica tra il nostro Ministero delle politiche agricole e

forestali e il Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale costaricense e un MoU in materia di promozione del settore agroalimentare tra il nostro Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del commercio estero costaricense. Nell'ottobre 2017, il Ministro dei trasporti Valverde, in occasione di una sua visita di lavoro in Italia, ha firmato due importanti intese, una con ANAS ed un'altra con FS, che hanno schiuso potenziali opportunità nel mercato costaricense per i nostri gruppi imprenditoriali del settore.

L'ottimo andamento delle relazioni tra Italia e Costa Rica è anche confermato nei fori multilaterali, dai numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Al riguardo, il Costa Rica ha sostenuto la candidatura italiana ad un seggio non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L'Accordo di cooperazione culturale-scientifica e tecnologica si inserisce quindi in un contesto favorevole ed aperto al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Costa Rica, Paese che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati dell'area. Non è infatti mai stato firmato uno specifico accordo nel settore, che era ricompreso nell'ambito dell'accordo quadro firmato il 24 ottobre 1983, che riguardava la cooperazione economica, finanziaria, sociale, e, appunto, culturale.

Analisi dell'articolato dell'Accordo

Articolo 1 - Indica che, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologia così come la diffusione

della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte.

Articoli 2 e 3 - Riconoscono la collaborazione tra le rispettive istituzioni scolastiche, accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali *partner* dell'Accordo attraverso lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4 - Possibilità di partecipazione al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi, di organismi internazionali.

Articolo 5 - Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6 - Collaborazione nel settore dell'istruzione favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche ed ordinamenti scolastici.

Articolo 7 - Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articolo 8 - Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.

Articoli 9, 10 e 11 - Collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

Articolo 12 - Impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

Articolo 13 - Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14 - Scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15 - Impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16 - Cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17 - Facilitazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell'accordo.

Articolo 18 - Impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19 - Istituzione di una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20 - Risoluzione delle controversie.

Articolo 21 - Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Costa Rica in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni universitarie costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 4.440
Contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria e AFAM	MIUR	€ 40.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 docenti costaricani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 1.920
L'Italia può inviare in Costa Rica 2 docenti universitari: 2 biglietti A/R Roma/San José x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000
Contributi a scuole superiori costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 4.000
Contributi ad enti e istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento per docenti di italiano	MAECI	€ 1.000
TOTALE	MAECI	€ 11.360
	MIUR	€ 40.000
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 gg., forfettariamente quantificati in € 960cd. a 2 esperti costaricani (1 archivista e 1 bibliotecario) (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Costa Rica 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivista): 2 biglietti A/R Roma/San José per € 1.500 cd. (*)	MIBAC	€ 3.000
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MIBAC	€ 11.920



	MIBAC	€ 3.000
--	--------------	----------------

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché la promozione delle attività delle istituzioni culturali e scientifiche resta subordinata alla sottoscrizione di accordi specifici e alla presenza di fondi disponibili.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per favorire la conoscenza dei sistemi scolastici e universitari e dei rispettivi titoli di studio, l'Italia annualmente può offrire soggiorni di 8 gg. a 2 esperti costaricani forfettariamente quantificati in € 960 cd (*)(**)	MIUR	€ 1.920
L'Italia può inviare annualmente 2 esperti in Costa Rica (2 biglietti A/R Roma/San José x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MIUR	€ 1.920
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

Le attività di cui all'art.7 non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di informazioni e documentazione che ordinariamente si svolgono in modalità telematica.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 9 mensilità di borse di studio del valore di € 820 cd. (Borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo dell'editoria mediante la concessione di premi e contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di libri italiani.	MAECI	€ 500
TOTALE	MAECI	€ 500

Art. 10



ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema.	MAECI	€ 30.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro.	MIBAC	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 rappresentanti costaricani soggiorni di 4 giorni, forfettariamente quantificati in € 480 ciascuno (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
Si prevede l'invio a San José di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/San José per € 1.500 ciascuno	MIBAC	€ 6.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIBAC	€ 26.920
	MIBAC	€ 6.000

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 11

Gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di collaborazione promossa dalle Parti contraenti nel settore della radio e della televisione, di cui al presente articolo, saranno posti a carico degli stessi enti direttamente interessati alla realizzazione di tali iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 12

Le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 e le altre forme di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale previste al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni, pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato (bilancio MAECI cap. 2471; bilancio MIBAC cap. 1018, 1096, 1020). Lo stesso dicasi per gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali citata all'art.1. e di quelli derivanti dalle Convenzioni UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, menzionate all'art.16.

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore della gioventù e dello sport	MAECI	€ 15.000
TOTALE	MAECI	€ 15.000

Art. 14

Gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà civili e politiche nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo, non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.



Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi volti a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse.	MAECI	€ 30.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico e tecnologico	MIUR	€ 30.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIUR	€ 30.000

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 18

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché le attività previste dal presente articolo sono subordinate alla sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Costa Rica ogni tre anni. Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 2021 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/San José): € 6.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MAECI	€ 4.200
	MIUR	€ 2.100
	MIBAC	€ 2.100

Art. 20 e 21

Dagli articoli 20 e 21 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.



Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 2	€ 54.360	€ 54.360	€ 54.360
Art. 3	€ 14.920	€ 14.920	€ 14.920
Art. 6	€ 4.920	€ 4.920	€ 4.920
Art. 8	€ 7.380	€ 7.380	€ 7.380
Art. 9	€ 500	€ 500	€ 500
Art. 10	€ 62.920	€ 62.920	€ 62.920
Art. 13	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Art. 15	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Art. 16	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Art. 19	/	/	€ 8.400
TOTALE	€ 230.000	€ 230.000	€ 238.400

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo è pari a 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 238.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dai 2021
MAECI	€ 104.240	€ 104.240	€ 108.440
MIUR	€ 77.920	€ 77.920	€ 80.020
MIBAC	€ 47.840	€ 47.840	€ 49.940
TOTALI	230.000	230.000	238.400

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 APR. 2019



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione in essere, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione alla ratifica dell' "Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

18 MAR. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 238.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI COSTA RICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

DESIDEROSI di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.



ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.



ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

ARTICOLO 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.



Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.



ARTICOLO 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.


Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA
Il Ministro degli Affari Esteri
Manuel A. González Sanz



€ 2,00